SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 129° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 settembre 1988, n. 408.

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonché di emanare disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è elevabile a 24 mesi.

2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa integrazione guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. È altresì prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 3.

1. Le disponibilità di cui all'articolo 25, sesto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ivi comprese quelle non utilizzate a partire dal 1° gennaio 1983, ed escluso l'importo di lire 240.000 milioni di cui all'articolo 4, affluiscono, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al conto di tesoreria di cui all'articolo 26 della medesima legge n. 845 del 1978, al fine di finanziare piani di innovazione dei sistemi formativi predisposti dalle regioni, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro per quanto riguarda le erogazioni.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 240.000 milioni, si provvede a carico delle disponibilità di cui all'articolo 3.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 11

88G0470

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1988.

Approvazione di alcune clausole di rivalutazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Augusta vita S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 9 dicembre 1987 della Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune clausole di rivalutazione annuale della prestazione garantita da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione delle analoghe già approvate;

Vista la lettera in data 14 marzo 1988, n. 821126, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti clausole di rivalutazione annua da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, in sostituzione delle analoghe già approvate, presentate dalla Augusta vita S.p.a., con sede in Torino:

1) clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. A20A — assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus) — sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 18 settembre 1985;

2) clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita da applicare alla tariffa n. A20B — assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (terminal-bonus) — sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 18 settembre 1985;

3) clausole di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe n. 704, n. 734 e n. 744 — assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%) approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988 — in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 14 marzo 1987, da adottare esclusivamente nell'ambito di un unico contratto collettivo stipulato con il «Fondo di previdenza dirigenti aziende gruppo Fiat (FIPDAF)».

Art. 2.

La Augusta vita S.p.a., con sede in Torino, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3674

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 agosto 1988.

Proroga della scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario a seguito delle gelate dell'aprile 1988 in provincia di Potenza e Matera.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 788/F del 21 luglio 1988 con il quale è stata dichiarata la eccezionalità delle gelate verificatesi nel mese di aprile 1988 nel territorio dei comuni di: Aliano, Bernalda, Calciano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Salandra, Scanzano Jonico, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico e Tursi, della provincia di Matera e nel territorio dei comuni di: Armento, Missanello, Sant'Arcangelo, Tolve, San Chirico Nuovo, Oppido Lucano e Genzano di Lucania, della provincia di Potenza;

Vista la nota in data 9 luglio 1988, n. 5461, con la quale la regione Basilicata chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1, della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8, della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle gelate;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalle gelate, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario abilitati ad operare con detti fondi sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1988

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
AMATO

88A3724

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 13 settembre 1988.

Contingenti di importazione per merci di origine Cecoslovacchia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Vista la decisione della commissione CEE del 24 giugno 1988 relativa alla modifica del regime d'importazione, istituito con decisione del Consiglio CEE n. 87/60 del 22 dicembre 1986, per quanto riguarda l'importazione per il 1988 di talune merci dalla Cecoslovacchia;

Considerata l'esigenza di dare applicazione alla predetta decisione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, è modificato per quanto riguarda l'allegato *A*, nel senso che vengono fissati i sottoindicati ulteriori contingenti disciplinati dall'art. 7 del decreto stesso:

Importazioni dalla Cecoslovacchia

N.C.	Merce	Valore	Dogana
Ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, conduttore incluso	L. 2400 milioni	Torino
Ex 87.08	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 87.01 a 87.05		Torino

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1988

Il Ministro: BATTAGLIA

88A3752

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 16 settembre 1988.

Divieto dell'attività venatoria nell'area di protezione esterna del Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la comunicazione del 29 dicembre 1987 del direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, con la quale denunciando la rilevante frequenza degli atti di bracconaggio ai danni dell'orso bruno marsicano *(Ursos arctos marsicanus Altobello)* nel comprensorio della Marsica Fucense, contigua allo stesso Parco, si richiede nella zona suddetta la sospensione di ogni attività venatoria per un congruo periodo di tempo finalizzata alla prevenzione di detti fenomeni;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico e l'elevato interesse scientifico di detta specie, endemica ed esclusiva della zona del Parco nazionale d'Abruzzo e delle aree appenniniche ad esso contigue;

Vista la particolare protezione che per tale specie è prevista dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché dalla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503;

Accertato che numerosi esemplari della specie in parola frequentano la zona della Marsica Fucense ed altre contigue al Parco nazionale d'Abruzzo e che in esse sono soggetti a frequenti atti di bracconaggio;

Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave pericolo di danno ambientale e di minaccia per la sopravvivenza della specie medesima;

Rilevato che l'esercizio dell'attività venatoria nel comprensorio della Marsica Fucense, anche in considerazione delle caratteristiche morfologiche della zona, rende assai difficoltosa l'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio attraverso provvedimenti solo parziali di limitazione delle attività venatorie;

Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza dell'orso bruno marsicano ed a favorire una più efficace attività di controllo da parte delle autorità competenti appare quello di sospendere ogni attività venatoria nella zona almeno sino al 10 marzo 1989 in attesa che vengano definite soluzioni più adeguate;

Visto quanto previsto dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché dell'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;

Ordina:

Nelle zone, contigue al Parco nazionale d'Abruzzo, di cui alla planimetria allegata, è vietato ogni tipo di attività venatoria fino al 10 marzo 1989.

Roma, addì 16 settembre 1988

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

LEGENDA
1 - Parco Nazionale d'Abruzzo.
2 - Zona di Protezione Esterna, habitat Orso Bruno Marsicano.
3 - Aree in cui di recente è stata vietata la caccia.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 968/1977 reca: «Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia».

— La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il testo dell'art. 8 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) è il seguente:

«1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi».

88A3780

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 16 settembre 1988.

Disposizioni eccezionali afferenti alle operazioni preliminari finalizzate allo stoccaggio ed al successivo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B dalla Nigeria al porto di Livorno. (Ordinanza n. 1557/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1988 con il quale è stata decretata la situazione di emergenza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

Preso atto della relazione predisposta dal gruppo di esperti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1988 — che si è avvalso della consulenza tecnica delle società Monteco (Gruppo Montedison) e Ambiente (Gruppo Eni), costituitesi in consorzio, già operanti rispettivamente nelle discariche del Libano e della Nigeria — e del programma di smaltimento dei rifiuti all'uopo predisposto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 1988, con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 398, viene individuata nel porto di Livorno, la destinazione della nave Karin B, trasportante i rifiuti industriali tossico-nocivi provenienti dalla Nigeria e viene altresì demandata alla regione Emilia-Romagna la individuazione di impianti per lo stoccaggio temporaneo controllato dei rifiuti stessi, come specificato nel programma allegato al decreto medesimo;

Considerata la particolare situazione nella quale devono effettuarsi, con la massima urgenza, le operazioni relative all'ispezione del carico a bordo della nave predetta, allo scarico dei containers/fusti e loro trasporto all'area di lavoro in zona portuale, all'esame del carico e relativa catalogazione, al prelievo dei campioni per le analisi chimiche e messa in sicurezza dei fusti ai fini del trasporto e successivo trasferimento agli impianti di stoccaggio temporaneo controllato;

Ritenuto che l'urgente effettuazione delle predette operazioni richiede l'esercizio di poteri straordinari e l'emanazione di conseguenti provvedimenti eccezionali;

Ritenuta la necessità, in relazione alla complessità e alla delicatezza delle operazioni sopraindicate, di procedere alla nomina di un commissario *ad acta* per l'effettuazione di tutte le predette operazioni finalizzate al definitivo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi;

Sentiti il sindaco di Livorno e i presidenti delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per ogni utile e tempestivo intervento finalizzato alla effettuazione di tutte le operazioni di cui in premessa, il presidente della regione Toscana, dott. Gianfranco Bartolini, è nominato commissario straordinario *ad acta*.

Art. 2.

Per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale dell'autorità portuale o comunque del demanio marittimo, il commissario straordinario *ad acta* si avvale del comandante del porto di Livorno, contrammiraglio (C.P.) Antonio Alati, che viene nominato vice commissario straordinario *ad acta*.

Art. 3.

Il commissario *ad acta* si avvarrà del supporto di una commissione consultiva composta dal sindaco di Livorno o da un suo rappresentante, dal dott. Nicola Sarti in rappresentanza del Ministro della sanità, dal prof. Giancarlo Merli, in rappresentanza del Ministro per la protezione civile, dall'ing. Francesco Motta, in rappresentanza del Ministro dell'ambiente nonché da esperti designati dai responsabili degli enti locali e portuali interessati nonché dalle organizzazioni sindacali e dalle forze sociali.

Il commissario *ad acta* è tenuto a predisporre, al termine di ogni mese, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e a darne diffusione.

Art. 4.

Gli aspetti di sicurezza ambientali e sanitari saranno curati, per quanto di competenza, dalle autorità portuali, dai vigili del fuoco e dall'unità sanitaria locale competente per territorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 5.

Per il compimento delle operazioni richiamate in premessa, finalizzate allo smaltimento definitivo del carico della nave Karin B, è attribuita al commissario straordinario *ad acta* la facoltà di operare anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1988

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

88A3782

ORDINANZA 16 settembre 1988.

Disposizioni eccezionali relative al trasporto delle sostanze tossiche e nocive, scaricate dalla nave Karin B, dal porto di Livorno all'area di stoccaggio provvisorio controllato, nonché al loro smaltimento ed alla bonifica dell'area interessata dallo stoccaggio. (Ordinanza n. 1558/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1988 con il quale è stata decretata la situazione di emergenza ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

Preso atto della relazione predisposta dal gruppo di esperti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 settembre 1988 — che si è avvalso della consulenza tecnica delle società Monteco (Gruppo Montedison) e Ambiente (Gruppo Eni), costituitesi in consorzio, già operanti rispettivamente nelle discariche del Libano e della Nigeria — e del programma di smaltimento dei rifiuti all'uopo predisposto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 1988, con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge n. 398, viene individuata nel porto di Livorno, la destinazione della nave Karin B, trasportante i rifiuti industriali tossico-nocivi provenienti dalla Nigeria e viene altresì demandata alla regione Emilia-Romagna la individuazione di impianti per lo stoccaggio temporaneo controllato dei rifiuti stessi, come specificato nel programma allegato al decreto medesimo;

Considerato che occorre individuare l'area di stoccaggio provvisorio da parte della regione Emilia-Romagna e provvedere: al trasporto dei rifiuti dall'area portuale di Livorno all'area di stoccaggio, in base alle intese intercorse tra il Ministro dell'ambiente e le regioni interessate; al ricondizionamento dei fusti con pre-trattamento dei rifiuti, ove necessario, ed ulteriori analisi, alla segregazione dei rifiuti per lotti omogenei e allo stoccaggio dei rifiuti in attesa della loro destinazione agli impianti di smaltimento nonché alla bonifica dell'area interessata, ed a tutte le operazioni necessarie per lo smaltimento definitivo;

Ritenuto che l'urgente effettuazione delle predette operazioni richiede l'esercizio di poteri straordinari e l'emanazione di conseguenti provvedimenti eccezionali;

Ritenuta la necessità, in relazione alla complessità e alla delicatezza delle operazioni sopraindicate, di procedere alla nomina di un commissario *ad acta* per l'effettuazione di tutte le predette operazioni finalizzate al definitivo smaltimento dei rifiuti di cui trattasi;

Sentiti il sindaco di Livorno e i presidenti delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per ogni utile e tempestivo intervento finalizzato alla effettuazione di tutte le operazioni di cui in premessa, il presidente della regione Emilia-Romagna, dott. Luciano Guerzoni, è nominato commissario straordinario *ad acta*.

Art. 2.

Per tutte le attività tecnico-operative che rientrano nella competenza funzionale dell'autorità portuale o comunque del demanio marittimo, il commissario straordinario *ad acta* si avvale del comandante del porto di Livorno, contrammiraglio (C.P.) Antonio Alati, che viene nominato vice commissario straordinario *ad acta*.

Art. 3.

Il commissario *ad acta* si avvarrà del supporto di una commissione consultiva composta dal sindaco di Livorno o da un suo rappresentante, dal dott. Nicola Sarti in

rappresentanza del Ministro della sanità, dal prof. Giancarlo Merli, in rappresentanza del Ministro per la protezione civile, dall'ing. Francesco Motta, in rappresentanza del Ministro dell'ambiente nonché da esperti designati dai responsabili degli enti locali e portuali interessati nonché dalle organizzazioni sindacali e dalle forze sociali.

Il commissario *ad acta* è tenuto a predisporre, al termine di ogni mese, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e a darne diffusione.

Art. 4.

Gli aspetti di sicurezza ambientali e sanitari saranno curati, per quanto di competenza, dalle autorità portuali, dai vigili del fuoco e dall'unità sanitaria locale competente per territorio in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 5.

Per il compimento delle operazioni richiamate in premessa, finalizzate allo smaltimento definitivo del carico della nave Karin B, è attribuita al commissario straordinario *ad acta* la facoltà di operare anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 settembre 1988

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile
LATTANZIO

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

88A3783

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 13 settembre 1988, n. 42.

Sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati nel trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunità.

Si comunica che, in applicazione della decisione della commissione C.E. del 27 giugno 1988 che autorizza gli Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati dal trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunità, è istituito il regime dell'autorizzazione automatica d'importazione per i prodotti previsti dall'allegato alla presente circolare ed originari della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica Popolare di Corea, Romania, Ungheria e U.R.S.S.

1) Nella domanda dell'importatore devono essere indicati:

a) il Paese d'origine e lo Stato membro di provenienza;

b) la designazione della merce, con il numero del codice di nomenclatura combinata;

c) la quantità dei prodotti in tonnellate;

d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono ed il numero di telex del richiedente;

e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In mancanza di tali elementi, la validità del titolo d'importazione è limitata ad un mese a decorrere dal suo rilascio;

f) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;

g) gli estremi di un'eventuale precedente domanda di titolo d'importazione relativa agli stessi prodotti.

2) L'importatore deve dichiarare che la domanda presentata per il rilascio del titolo d'importazione è esatta e presentare due copie del o dei contratti di acquisto che l'hanno motivata oppure della o delle conferme di ordinazione del venditore.

3) L'autorizzazione ha una validità di tre mesi.

4) I titoli d'importazione completamente utilizzati devono essere rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli non utilizzati o utilizzati soltanto in parte devono essere rispediti all'ufficio che li ha rilasciati, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validità.

5) Tutte le suddette disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1988, fatte salve le restrizioni quantitative previste per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi.

6) L'annesso alla circolare n. 22/76 si intende modificato in tale senso.

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO

Stati membri	Paesi terzi d'origine
—	—
Italia	Bulgaria Ungheria Polonia Romania Cecoslovacchia Repubblica democratica tedesca U.R.S.S. Repubblica Popolare di Corea

Codice N.C.			Sbozzi in rotoli per laminare (coils)
	72.08	11 00	
		12 10	
		91	
		99	
		13 10	
		91	
		99	
ex		14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
		21 10	
		90	
		22 10	
		91	
		99	
		23 10	
		91	
		99	
ex		24 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.11	12 10	arrotolati
ex		19 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		22 10	arrotolati
ex		29 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
	72.19	11 10	
		90	
		12 10	
		90	
		13 10	
		90	
ex		14 10	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex		90	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.20	11 00	arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		12 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex	72.25	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		20 11	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati
ex		30 00	dello spessore minimo di 1,5 mm
ex	72.26	10 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		20 10	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm
ex		91 00	dello spessore minimo di 1,5 mm, arrotolati, di larghezza superiore a 500 mm

Codice N.C.			Altri prodotti siderurgici
	72.01	10 11	
	72.01	10 19	
	72.01	10 30	
	72.01	10 90	
	72.01	20 00	
	72.01	30 10	
	72.01	30 90	
	72.01	40 00	
	72.02	11 10	
	72.02	11 90	
	72.02	99 11	
ex	72.03	90 10	ad esclusione delle masse
ex	72.07	19 11	ottenuti mediante colata continua
ex	72.07	19 15	ottenuti mediante colata continua
	72.07	19 31	
ex		20 51	ottenuti mediante colata continua
ex	72.07	20 55	ottenuti mediante colata continua
ex	72.07	20 57	ottenuti mediante colata continua
		20 71	
ex	72.08	14 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio, di spessore inferiore a 1,5 mm
ex		90	di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	72.08	24 10	di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		90	di spessore inferiore a 1,5 mm, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		32 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		30	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		51	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		59	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		99	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		33 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		99	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	72.08	34 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		90	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		35 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		93	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		99	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		42 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		30	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		51	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	72.08	42 59	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		99	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		43 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		99	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		44 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		90	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		45 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		93	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex		99	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	72.08	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
	72.09	10 12	
		90	
		13 10	
		90	
		14 10	
		90	
		22 10	
		90	
		23 10	
		90	
		24 10	
		91	
		99	
		32 10	
		90	
		33 10	
		90	
		34 10	
		90	
		42 10	
		90	
		43 10	
		90	
		44 10	
		90	
ex	72.09	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.10	11 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

	Codice N.C.	Altri prodotti siderurgici
ex	12 11	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	12 19	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	20 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	31 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	39 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	41 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	49 10	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	50 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	60 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.10 70 11	semplicemente trattati in superficie e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	90 31	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	33	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	35	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	39	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	72.11 12 10	non arrotolati, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	90	dello spessore massimo di 6 mm
ex	19 10	non arrotolati, contenente, in peso, meno dello 0,6% di spessore di 1,5 mm o più contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm o ,più
	91	
	99	
ex	22 10	non arrotolati, contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	90	dello spessore massimo di 6 mm
ex	29 10	non arrotolati, contenente, in peso, meno dello 0,6% di spessore di 1,5 mm o più contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio e di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex	30 10	di spessore inferiore a 3 mm detti «magnetici»
ex	41 10	di spessore inferiore a 3 mm detti «magnetici»
ex	91	dello spessore massimo di 6 mm
ex	49 10	di spessore inferiore a 3 mm detti «magnetici»
ex	72.12 10 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	91	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	21 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	29 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	30 11	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	40 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
ex	60 91	dello spessore massimo di 6 mm e contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	72.13 10 00	
	72.13 20 00	
	72.13 31 00	
	39 00	
	41 00	
	49 00	
	72.13 50 00	
	72.14 20 00	
	30 00	
	40 10	
	91	
	99	
	50 10	
	91	
	99	
	72.14 60 00	
	72.16 10 00	
	21 00	
	22 00	
	31 00	
	32 00	
	33 00	
	40 10	
	90	
	50 10	
	90	
ex	72.16 90 10	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
	72.18 90 50	
ex	72.19 14 10	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	90	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	72.19 21 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	22 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	90	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	23 10	
	90	
	24 10	
	90	
	72.19 33 10	
	90	
	34 10	
	90	
	35 10	
	90	

Codice N.C.		Altri prodotti siderurgici
ex 72.19	90 11	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	19	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex 72.20	11 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di larghezza superiore a 500 mm
ex	12 00	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
72.20	20 10	di spessore inferiore a 3 mm
72.21	00 10	
	00 90	
72.22	10 11	
	19	
	91	
	99	
	40 11	
	40 19	
72.24	90 30	
ex 72.25	10 10	non arrotolati e di spessore di 1,5 mm o più
		di spessore inferiore a 1,5 mm
	91	
	99	
ex 72.25	20 11	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, diversi da quelli arrotolati e di 1,5 mm
ex	19	di spessore inferiore a 3 mm
ex	30	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
ex	30 00	di spessore inferiore a 1,5 mm
ex	40 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	30	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
ex	50	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati
	70	
	90	
ex	50 00	di spessore inferiore a 3 mm
ex	90 10	semplicemente tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare

Codice N.C.		Altri prodotti siderurgici
ex 72.26	10 10	diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
	30	
ex	20 10	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex	31	di spessore inferiore a 3 mm
ex	91 00	diversi da quelli laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati, e diversi da quelli arrotolati, dello spessore minimo di 1,5 mm e di larghezza superiore a 500 mm
ex	92 10	di spessore inferiore a 3 mm
72.27	10 00	
	20 00	
	90 10	
	90 90	
72.28	10 10	
	20 11	
	20 19	
	30 10	
	90	
	70 10	
	80 10	
ex	90	contenente, in peso, meno dello 0,6% di carbonio
73.01	10 00	
72.09	11 00	
	21 00	
	31 00	
	41 00	
ex 72.15	90 10	in acciai automatici
72.19	31 10	
	90	
	32 10	
	90	
72.22	30 10	
	10 30	
72.23	10 30	
	20 30	
	70 31	

88A3762

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento del prestito redimibile 12% - 1980

Si rende noto che il giorno 8 ottobre 1988, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 166 serie del prestito redimibile 12% - 1980, emesso in base alla legge 26 gennaio 1980, n. 16 e decreto ministeriale 24 maggio 1980.

Il giorno 10 ottobre 1988, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla sesta estrazione di ventiquattro serie del prestito suddetto.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a paritre dal 1° gennaio 1989.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in un supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A3745

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della marina mercantile 1° settembre 1988 recante: «Ampliamento della zona di tutela biologica attorno all'isola di Montecristo». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1988).

La pubblicazione del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve considerarsi come non avvenuta, in quanto già in precedenza effettuata, a tutti gli effetti, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 210 del 7 settembre 1988.

88A3797

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi
Polivalente - S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, Isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 43/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221